

Codice A1618A

D.D. 27 marzo 2024, n. 201

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici per trasformazione d'uso del suolo per la realizzazione di un nuovo vigneto, nel Comune di Neive (CN). Richiedente: Azienda Agricola Nebbiolo Alessandro (P.IVA 03637110044).



ATTO DD 201/A1618A/2024

DEL 27/03/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici per trasformazione d'uso del suolo per la realizzazione di un nuovo vigneto, nel Comune di Neive (CN). Richiedente: Azienda Agricola Nebbiolo Alessandro (P.IVA 03637110044).

In data 14/02/2024, prot. n. 27528, è stata presentata istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive del comune di Neive dal Sig. Nebbiolo Alessandro, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola omonima, avente sede in comune di Neive, tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo per la realizzazione di un nuovo vigneto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Neive (CN) – loc. Cascina Spessa e interessante una superficie modificata/trasformata di circa 15380 mq. di cui 11390 boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 2580 mc.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici del Geostudio Studio Tecnico Associato, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi.

In corso di istruttoria, è stata evidenziata la necessità di integrare il progetto sotto il profilo tecnico, a cui il richiedente ha dato riscontro in data 11/03/2024, prot. n. 44117.

In sintesi, dall'esame della documentazione sopraindicata si evince che l'intervento in previsione consiste nella trasformazione d'uso del suolo per la realizzazione di un nuovo vigneto, nel Comune di Neive (CN), loc. Cascina Spessa (Fg. 19 Mapp 211, 212, 598, 600).

Si rammenta che l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto

trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Ai sensi del commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, sulla base della documentazione presente agli atti si ritiene l'intervento in oggetto non soggetto a compensazione. In attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009 e della D.G.R. 26 Marzo 2021, n. 4-3018, il titolare almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, deve presentare tramite l'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile all'interno del Sistema Informativo Forestale (SIFOR), un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante, tra l'altro, l'ottenimento di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'intervento.

Conclusa l'istruttoria di rito, espletato sopralluogo di rito, effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza relativi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, visti l'istruttoria forestale di questo Settore e il parere geologico del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, favorevoli con prescrizioni (Prot. n. 14962 del 21/03/2024), e preso altresì atto dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria, come attesta il documento al repertorio di questo Settore, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Verificato che l'imposta di bollo è stata assolta come da documentazione agli atti sia per l'istanza che per il rilascio della copia conforme del provvedimento finale;

dato atto che con D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L.R. n. 45/1989 è stata attribuita alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

dato atto altresì che il procedimento è stato chiuso nei tempi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la l.r. n. 45/1989;
- VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTI gli artt. 50, 63 e 64 della l.r. 44/2000;
- VISTA la l.r. n. 4/2009;
- VISTO il D.lgs n. 34/2018;
- VISTA la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB;
- VISTA la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021;
- VISTO l'art. 17 della LR n. 23/2008 e s.m.i.;

determina

- di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 45/1989, il Sig. Nebbiolo Alessandro, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola omonima, avente sede in legale in comune di Neive (CN), ad effettuare le

modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, nel comune di Neive - loc. Cascina Spessa (Fig. 19 Mapp 211, 212, 598, 600), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di circa 15380 mq. di cui 11390 boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 2580 mc., sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione, rispettando scrupolosamente il progetto approvato, le prescrizioni del parere geologico del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (Prot. n. 14962 del 21/03/2024) che si allega alla presente e le seguenti prescrizioni:

1. Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale;
2. Al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere.
3. Dovranno essere comunicate: le date di inizio e fine lavori al **Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo, al Nucleo Carabinieri Forestale di Alba e al Settore scrivente**; alla comunicazione di termine lavori che dovrà pervenire entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
4. L'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato a mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo;
5. Questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di **ventiquattro mesi** e che i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto. Qualora nei successivi 60 giorni dalla scadenza non sia pervenuta la comunicazione di fine lavori si procederà ad un accertamento d'ufficio.

- di dare atto che ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- di dare altresì atto che ai sensi del commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, sulla base della documentazione presente agli atti si ritiene l'intervento in oggetto non soggetto a compensazione.

In attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009 e della D.G.R. 26 Marzo 2021, n. 4-3018, il

titolare almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, deve presentare tramite l'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile all'interno del Sistema Informativo Forestale (SIFOR), un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante, tra l'altro, l'ottenimento di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'intervento.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D. Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata), da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

Protocollo

(*) /A1816B

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI25 - 1229/ 2024C

Alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud - **A1618A**

Oggetto: **RDL 3267/1923 L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB**
Autorizzazione per la trasformazione di suolo forestale finalizzato alla realizzazione di nuovo vigneto, in Comune di Neive (CN), località Cascina Spessa, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.
Richiedente: Azienda Agricola Nebbiolo Alessandro
Parere geologico tecnico

Premesso che:

- con nota del 19/02/2024, acquisita al prot. 8261/A1816B, è pervenuta dal Settore Tecnico Piemonte Sud l'istanza dell'Azienda Agricola Nebbiolo Alessandro, volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 per lavori di trasformazione di suolo forestale finalizzato alla realizzazione di nuovo vigneto, in Comune di Neive (CN), località Cascina Spessa (CN), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;
- a seguito dell'esame della documentazione e delle risultanze del sopralluogo congiunto esperito da funzionari del Settore Tecnico Regionale - Cuneo e del Settore Tecnico Piemonte Sud alla presenza del progettista dott. for. Gianluca Stoppa, in data 07/03/2024, si è concordato sulla necessità di apportare delle integrazioni e lievi modifiche al progetto;
- con nota del 12/03/2024, acquisita al prot. 13013/A1816B, sono pervenute le integrazioni documentali richieste.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti:

- Relazione tecnica (feb 2024) e Relazione tecnica - integrazione volontaria (marzo 2024)
- Relazione geologica e geotecnica (a firma del geol. Dario Faule)
- Elaborati grafici (marzo 2024)
- Relazione specialistica forestale e Documentazione fotografica

Dall'esame istruttorio condotto sulla base della documentazione progettuale e della risultanze del sopralluogo, i lavori in esame prevedono dei modesti movimenti terra per livellamento del versante di 2.580 m³ (sommando scavi pari a 1.290 m³ e riporti pari a 1.290 m³, comprensivi della quota per la realizzazione del dosso anti-ruscellamento) su una superficie in vincolo idrogeologico indicati in istanza pari a 15.380 m², di cui boscati 11.390 m² (valori leggermente ridotti in seguito dell'aggiornamento progettuale per mantenere una fascia di rispetto di 10 metri dal ciglio del movimento franoso attivo). Tali lavori sono propedeutici per l'impianto di un nuovo vigneto e alla regimazione delle acque di ruscellamento superficiale, tramite due fossi di gronda lungo i lati sud ed est dell'area d'intervento.

Considerato che il substrato roccioso, rappresentato della "Formazione di Lequio" costituita da arenarie più o meno cementate e alternanze di sabbie e marne, ricoperto da una coltre di alterazione eluvio -



colluviale di natura sabbiosa e siltoso – argillosa, di spessore compreso tra i 0,50 e 1,5 metri, come risulta dalla relazione geologica e dal sopralluogo effettuato; che nel vigente P.R.G.C. di Neive l'area ricade nella classe urbanistica di pericolosità geomorfologica elevata (Classe IIIa), all'interno di movimenti franosi perimetrati come Fq (settore di monte) e Fa (settore di valle) secondo la classificazione delle NTA del PAI. Considerato inoltre che non sono presenti aree inondabili e che l'intervento non reca pregiudizio per la stabilità del pendio e risulta compatibile con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico.

Si rammenta inoltre che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime, per quanto di competenza, fatte salve le valutazioni del Settore competente per la parte forestale, parere favorevole ai sensi della LR 45/1989 ad effettuare lavori di trasformazione di suolo forestale finalizzato alla realizzazione di nuovo vigneto, in Comune di Neive (CN), località Cascina Spessa (CN), da parte dell'Azienda Agricola Nebbiolo Alessandro, per una superficie di 15.380 m², di cui boscati 11.390 m² (valori leggermente ridotti in seguito dell'aggiornamento progettuale per mantenere una fascia di rispetto di 10 metri dal ciglio del movimento franoso attivo), e movimenti terra (sommando scavi e riporti) pari a 2.580 m³, sui terreni catastalmente individuati al NCT del Comune di Neive F. 19, mappali nn. 211, 212p, 598p e 600, a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

1. *dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;*
2. *dovrà essere mantenuta la prevista fascia di rispetto di 10 metri dal ciglio di scarpata morfologica, individuato sulla cartografia, con conseguente arretramento del previsto fosso di gronda lungo il lato nord - orientale dell'area d'intervento;*
3. *eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;*
4. *dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;*
5. *in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;*
6. *le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;*
7. *sia durante i lavori che al termine degli stessi si dovrà predisporre un'adeguata regimazione delle acque superficiali che dovranno essere opportunamente raccolte;*
8. *i filari del vigneto dovranno essere disposti lungo le linee di curve di livello;*
9. *a conclusione degli interventi la superficie di tutte le interfile dell'impianto di vigneto dovranno essere protette mediante un corretto inerbimento.*

Restando in attesa del provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Monica AMADORI

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 20, comma 1bis, del d.lgs. 82/2005)

Referente:

Geol. M. Grazia Gallo - 0171321924